

ORDINANZA N° 2/2022 AdSP – N° 1/2022 CP

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E DEL TRANSITO VEICOLARE NEL PORTO DI ARBATAX.

**Il Presidente dell'AdSP Mare di Sardegna e il Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Arbatax:**

- VISTA** la Legge 28/01/1994, n° 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** l'art. 6 comma 4, lettera a) della vigente Legge n° 84/94, che affida all'Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. Alla medesima sono inoltre conferiti poteri di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
- VISTO** il D.M. n. 284 del 14.07.2021, con cui il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto-legge 10.09.2021, n° 121, che modifica l'allegato A della Legge 28 gennaio 1994, n° 84, inserendo il Porto di Arbatax tra i porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento (CE) n° 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 203 recante l'”*Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti*”;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 30 ed 81 del Codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento;
- VISTO** il “Nuovo Codice della Strada” (di seguito C.d.S.) approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e successive modifiche e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di seguito Reg. C.d.S.) approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE** le Circolari rispettivamente prot. 520951 in data 24 febbraio 1995 dell'allora Ministero

dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei porti - Div. XX, rubricata: “Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale - Nuovo Codice della Strada” – prot. 5201696 in data 14 aprile 1995 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei porti - Div. XX, rubricata: “Disciplina della Circolazione in ambito portuale”;

VISTI i Dp. prot. nn° 82/31052, 82/1059, 82/081217 e 82/028204 rispettivamente in data 2/07/1996, 22.01.1999, 26/11/2001 e 30/04/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2°, in materia di Sicurezza in ambito portuale;

VISTO il Dp. prot. 02.02.77217 in data 29 agosto 2006 del Comando Generale delle Capitanerie di porto;

VISTO il Dp. prot. 02.02.95025 in data 24 ottobre 2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

VISTI il D. Lgs. 27/07/1999, n° 272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA l’Ordinanza n° 28/2016 in data 14.05.2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax – “*Regolamento per la disciplina e l’uso del Porto di Arbatax*” e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che talune aree del porto di Arbatax sono sottratte alla diretta applicazione del Codice della Strada in quanto non rientranti nella corrente definizione di “*strada*” intesa quale “*area ad uso pubblico destinata alla circolazione*” di cui all’articolo 2 del sopra citato testo normativo secondo quanto affermato inoltre dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e merito in quanto non aperte alla libera fruizione di un numero indeterminato ed indiscriminato di utenti ma costituenti aree operative portuali ad accesso limitato ai soli soggetti autorizzati;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione stradale e veicolare nell’ambito del porto di Arbatax assicurando inoltre l’operatività delle infrastrutture portuali (*moli, banchine, scivoli di alaggio, movimentazione delle merci e delle macchine sollevatrici ad uso nautico “travel – lift”*) nonché la fruibilità della rete viaria portuale mediante l’attuazione di misure e procedure di sicurezza quali in particolare l’apposizione della prevista cartellonistica stradale;

CONSIDERATO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTO l’art. 542 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d’ufficio.

ORDINANZA

Articolo 1

Con il presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale la planimetria di seguito elencata viene regolamentato l'accesso ed il transito veicolare nel Porto di Arbatax.

- <u>TAV. "1"</u> – REGOLAMENTAZIONE ACCESSI - PORTO DI ARBATAX
--

Articolo 2

Le norme della presente Ordinanza si applicano alla circoscrizione del Porto di Arbatax, entro il limite demaniale di competenza dell'AdSP Mare di Sardegna, così come individuato nella planimetria allegata, sia nelle aree ad uso pubblico, sia nelle aree ad accesso ristretto, consentito ai soli soggetti autorizzati.

Articolo 3

3.1 L'accesso alle aree portuali della Banchina Sud, Banchina di Riva, Molo di Ponente è consentito a coloro che svolgono attività lavorative e/o di servizio all'interno delle aree portuali di cui trattasi. I soggetti autorizzati sono:

- Personale dell'AdSP;
- Imprese concessionarie (ex artt. da 36 a 55 del C.d.N. ed ex art. 18 L.84/94);
- Imprese autorizzate alle operazioni portuali (ex art. 16 L. 84/94);
- Imprese autorizzate a svolgere attività lavorative in aree demaniali marittime (ex art. 68 C.d.N.);
- Agenzie Marittime;
- Spedizionieri/spedizionieri doganale;
- Imprese di autotrasporto;
- Fornitori/Provveditori;
- Imprese che eseguono lavori in appalto per conto dell'AdSP, di altre amministrazioni o enti pubblici, di privati concessionari di aree all'interno dell'ambito portuale;
- Soggetti specificatamente autorizzati dall'AdSP ovvero dall'Autorità Marittima;
- Autorità/Enti che operano regolarmente in porto;
- Equipaggi delle unità da pesca e/o da traffico passeggeri che hanno presentato la dichiarazione di porto base ai sensi dell'articolo 2, lettera h) del D.M. 27 aprile 2017 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicando come proprio punto di ormeggio il Molo di Ponente del porto di Arbatax;
- Equipaggi delle unità navali addette ai servizi tecnico-nautici.

3.2 L'accesso alle aree individuate quali impianti portuali di security ai sensi del Reg. (CE) n° 725/2004 in premessa citato della Banchina di Levante e del Nuovo Dente di attracco, così come individuate nella planimetria, destinate all'imbarco e sbarco delle navi Ro-Ro, qualora impegnate nell'interfaccia nave – porto, è consentito ai seguenti soggetti:

- Personale dell'AdSP;
- Operatori portuali autorizzati;
- Passeggeri muniti di regolare biglietto e in transito;
- Equipaggio navi ormeggiate;
- Personale di ditte terze e visitatori occasionali espressamente autorizzati dal PFSO o dai DPFSO;
- Agenzie Marittime;
- Funzionari di polizia, delle Dogane e delle pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni;
- Personale dei servizi tecnici nautici dei porti (piloti, ormeggiatori, barcaioli ed equipaggi dei R.ri portuali) per lo svolgimento delle proprie attività;
- Visitatori autorizzati dal Comando nave.

Articolo 4

4.1 I soggetti che circolano nelle aree portuali devono limitare la velocità ad un massimo di **30 km/h**:

- Il predetto limite è ridotto a 10 (*dieci*) km/h in presenza di scarsa visibilità e/o pioggia.

4.2 I conducenti dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità nell'ambito portuale, ivi compreso il **pericolo di caduta in mare**.

4.3 L'AdSP provvederà all'installazione di cartelli stradali di tipo "1", negli ingressi alle aree portuali (individuati nella planimetria allegata), il cui accesso è consentito ai soli autorizzati, con indicazione di "Pericolo di caduta in mare", "Divieto di accesso", "Limite di velocità di 30 km/h" e "Divieto di fermata" al di fuori delle aree individuate (*stalli*) tramite apposita segnaletica orizzontale. Verranno installati cartelli stradali di tipo "2" (individuati nella planimetria allegata), negli ingressi alle aree portuali ad accesso libero, con indicazione di "Pericolo di caduta in acqua", "Limite di velocità di 30 km/h" e "Divieto di fermata" al di fuori delle aree individuate (*stalli*) tramite apposita segnaletica orizzontale.

4.4 Rimangono efficaci tutte le altre misure di sicurezza di cui al "Regolamento per la disciplina e l'uso del Porto di Arbatax" approvato con l'Ordinanza n° 28/2016 in data 14.05.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Articolo 5

La presente Ordinanza costituirà lo strumento di riferimento per l'accesso nell'area portuale di Arbatax, ed entrerà in vigore a seguito dell'installazione dei cartelli stradali di cui sopra, a far data dal giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione che verrà pubblicizzato con le stesse modalità indicate nel successivo articolo 6.

Sono abrogate le eventuali precedenti norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 e/o dall'articolo 1161 del Codice della Navigazione ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi del Codice della Strada ai fini della tutela della sicurezza della circolazione veicolare.

Fatto salvo quanto precede i veicoli la cui indebita sosta e/o fermata costituiscano intralcio ovvero pericolo per la circolazione e/o per l'operatività portuale ovvero che siano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi potranno essere oggetto di sequestro amministrativo e rimossi a spese del trasgressore.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo pretorio e, permanentemente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna nonché affissa all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax e pubblicizzata alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.

Cagliari/Arbatax, 12.01.2022

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA**

Prof. Massimo Deiana

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI ARBATAX**

T.V. (CP) Francesco Maria FRASCONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Lgs.
07.03.2005, n° 82